



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

dott. Stefano	PETITTI	Presidente
dott. Biagio	VIRGILIO	Componente effettivo
dott. Ettore	CIRILLO	Componente aggregato rel.
dott. Anna	CRISCUOLO	Componente supplente
dott. Alberto	GIUSTI	Componente effettivo

DECISIONE

Premesso che:

- l'Ufficio Centrale Circoscrizionale per la Circoscrizione di Campania 2, con provvedimento del 29 gennaio 2018 non ha ammesso la lista dei candidati per l'elezione della Camera dei Deputati, del "PARTITO REPUBBLICANO - ALA";

- che l'Ufficio Centrale Circoscrizionale ha motivato la decisione, evidenziando che "nei collegi plurinominali della circoscrizione di Campania 2 la lista PARTITO REPUBBLICANO - ALA ha presentato candidati in numero inferiore al previsto dalla norma di cui all'art. 18-bis, co.3, d.p.r. n. 361/1957";

- considerato che il ricorrente avv. Salvatore Piro, delegato di lista, impugna il provvedimento di esclusione, laddove l'Ufficio Circoscrizionale, nel rilevare l'effettiva mancanza del numero minimo di candidati per l'ammissione della lista, non ha proceduto a

h  
f  
an  
g

consentire l'integrazione della lista medesima col subentro dei supplenti in alternanza di genere; che ciò il ricorrente sostiene assumendo che l'art. 18, comma 3, d.p.r. n. 361/1957 non conterrebbe una previsione espressa d'inammissibilità per l'irregolarità rilevata dall'Ufficio, il quale avrebbe potuto e dovuto procedere a integrare le lacune della lista in applicazione del principio del "favor participationis" e in analogia con quanto consente l'art. 22 d.p.r. n. 361/1957;

- che l'Ufficio Circostrizionale contro-deduce osservando: a) che da un lato alcuna norma prevede la possibilità dell'integrazione d'ufficio e dall'altra parte che la "ratio" della supplenza è relativa solo al caso che venga meno una candidatura e non per integrare una candidatura non prevista fin dall'inizio e cioè all'atto della presentazione della lista; b) che, in ordine alla invocata applicazione analogica dell'art. 22 d.p.r. n. 361/1957, essa è da considerarsi inammissibile in quanto la richiamata disposizione dell'art.18-bis d.p.r. n. 361/1957 è norma speciale non suscettibile di applicazione analogica;

- che l'interpretazione offerta dall'Ufficio Circostrizionale è corretta, atteso che i requisiti numerici indicati nell'art. 18-bis, comma 3, cit. sono da considerarsi essenziali (vedasi il dato testuale "non può...") e che laddove si parla di "inammissibilità" per la violazione dell'alternanza di genere si prevede solo una ulteriore causa di "non ammissione" della lista, rispetto all'assenza dei requisiti, anche numerici, testualmente enunciati nei periodi precedenti; che l'applicazione analogica dell'art. 22 cit., sul subentro di candidati supplenti, contrasta con la ragione giustificativa dell'istituto della supplenza che resta legata, sul piano

Handwritten signature and initials on the right margin, including a large signature and the initials 'an' and 'y'.

logico e circostanziale, all'ipotesi residuale del venir meno di una candidatura e non per integrare una lista di per se stessa lacunosa con una candidatura non prevista fin dall'inizio; che l'invocato cd. "favor participationis" non consente di superare una chiara e non equivoca volontà legislativa, come espressa nel testo di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso indicato in premessa.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2018

IL PRESIDENTE

*Luigi Lillini*

I COMPONENTI

*Bj. V. d. L.*  
*Alberto Criventi*  
*[Signature]*  
*Luigi Coscetti*

Depositato in Segreteria  
oggi, 03 FEB 2018 *re 18.05*  
L'FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dot. ssa Silvia ACETO  
*Silvia Aceto*